



Bruxelles, 10.5.2021
COM(2021) 230 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo del 22 aprile 2002 che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra

PROGETTO DI

DECISIONE N. ... DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA

del XX 2021

concernente la risoluzione di una controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ALGERIA,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (di seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la nota verbale (2020)3283036 della Commissione europea (direzione generale del Commercio), del 24 giugno 2020, con la quale l'Unione europea ha sottoposto al consiglio di associazione una controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2005 e le parti sono tenute ad adottare tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dall'accordo.
- (2) Dal 2015, l'Algeria impone misure commerciali, in particolare quelle descritte nei considerando in appresso, che costituiscono un ostacolo al commercio bilaterale tra le parti e non sono conformi all'accordo.
- (3) Il 7 gennaio 2018 l'Algeria ha adottato il decreto esecutivo n. 18-02 che vieta l'importazione di una serie di prodotti. L'elenco dei prodotti interessati è stato successivamente modificato più volte, da ultimo il 27 gennaio 2019 con decreto esecutivo n. 19-12, e comprende attualmente gli autoveicoli e i veicoli privati classificati alle voci tariffarie da 87.01 a 87.05.
- (4) L'11 luglio 2018 l'Algeria ha adottato la legge n. 18-13 sulla legge finanziaria complementare per il 2018, che introduce un dazio doganale supplementare denominato "dazio supplementare provvisorio di salvaguardia" (DSPS), attuato mediante il decreto

esecutivo n. 18-230, del 25 settembre 2018, che stabilisce le modalità di compilazione e di fissazione dell'elenco delle merci soggette al dazio supplementare provvisorio di salvaguardia e alle aliquote corrispondenti, e mediante l'ordinanza del ministero del Commercio del 26 gennaio 2019, entrata in vigore il 27 gennaio 2019. L'elenco delle merci alle quali si applica tale dazio supplementare provvisorio di salvaguardia è stato modificato dall'ordinanza del ministero del Commercio dell'8 aprile 2019.

- (5) Il dazio supplementare di salvaguardia ammonta a un importo compreso tra il 30 % e il 200 % del valore delle merci in questione. Si applica all'elenco modificato che contiene oltre 992 linee tariffarie riguardanti principalmente prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e numerosi beni di consumo.
- (6) Il 27 dicembre 2017 l'Algeria ha adottato la legge n. 17-11 sulla legge finanziaria per il 2018. L'articolo 115 di tale legge ha aumentato i dazi doganali applicabili a 129 linee tariffarie che comprendono, tra l'altro, i componenti per telecomunicazioni, i modem, i cavi e gli apparecchi elettrici.
- (7) Le aliquote dei dazi doganali sono passate, per taluni prodotti, da un'aliquota iniziale applicabile compresa tra lo 0 e il 5 % a un'aliquota del 30 % e, per altri prodotti, da un'aliquota iniziale del 30 % a un'aliquota del 60 %.
- (8) L'Algeria ha istituito un sistema per il rilascio di licenze d'importazione o esportazione mediante la legge n. 15-15, del 15 luglio 2015, relativa alle norme generali applicabili all'importazione e all'esportazione di merci, e il decreto esecutivo n. 15-306 del 6 dicembre 2016, che stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione dei regimi di licenze d'importazione o esportazione per i prodotti e le merci.
- (9) I regimi di licenze riguardano le licenze automatiche e non conferiscono al governo il potere di esigere che le licenze d'importazione siano rilasciate mediante iscrizione negli elenchi amministrativi del ministero del Commercio.
- (10) Il 30 settembre 2019 l'associazione professionale degli istituti bancari e finanziari algerini (ABEF) ha pubblicato la circolare n. 479/DG/2019, che fa riferimento alla lettera n. 189/CC/MF/2019 del capo di gabinetto del ministero delle Finanze del 29 settembre 2019, che istituisce nuove misure restrittive nei confronti delle importazioni di telefoni cellulari ed elettrodomestici. Tali misure sono costituite dai tre elementi seguenti:

- a) l'istituzione di un periodo di dilazione obbligatorio di nove mesi per il pagamento delle importazioni;
- b) l'istruzione per gli operatori economici di utilizzare in via prioritaria le capacità di trasporto marittimo nazionali ogniqualvolta tale scelta sia possibile; e
- c) l'indicazione che saranno consentite solo le importazioni effettuate nell'ambito di contratti che utilizzano, per quanto possibile, la clausola Incoterms FOB ("free on board"). A decorrere dal 31 dicembre 2019 questa prescrizione è stata estesa alle importazioni di tutti i prodotti.
- (11) Le circolari nn. 643/DG/2019 e 645/DG/2019, pubblicate il 25 e il 26 dicembre 2019, forniscono informazioni supplementari sulle modalità di applicazione dell'obbligo di utilizzare i vettori marittimi nazionali e la clausola FOB.
- (12) L'Unione europea prende atto degli effetti negativi delle misure imposte sugli scambi commerciali.
- (13) Nel maggio 2018 il consiglio di associazione ha invitato le parti a trovare quanto prima una soluzione mediante una dichiarazione comune.
- (14) Nel 2018 è stato istituito un gruppo di lavoro ad alto livello, che si è riunito quattro volte. Nonostante i ripetuti interventi ad alto livello e gli sforzi politici mirati, non è stato possibile trovare una soluzione alla questione.
- (15) L'Unione europea ritiene che le misure di cui sopra siano incompatibili con i diritti e gli obblighi stabiliti dall'accordo, in particolare con gli articoli 9, 14, 17, 30, 32, 34 e 38 dello stesso.
- (16) Il 24 giugno 2020 l'Unione europea ha deferito la questione al consiglio di associazione a norma dell'articolo 100, paragrafo 1, dell'accordo, trasmettendo tutte le informazioni necessarie per consentire l'esame della controversia in questione al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
- (17) Le consultazioni tra le parti hanno avuto luogo il 29 settembre 2020 e il 7 dicembre 2020.
- (18) L'Algeria ha affermato che le misure adottate erano necessarie per proteggere talune nuove industrie nell'ambito della sua politica di diversificazione economica, introdurre salvaguardie nei settori economici sottoposti alla pressione delle importazioni, evitare la concorrenza sleale e porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti.

(19) L'Unione europea ritiene che le condizioni sostanziali per l'applicazione delle deroghe di cui agli articoli 11 (nuove industrie), 22 (dumping), 24 (misure di salvaguardia) o 40 (bilancia dei pagamenti) non siano soddisfatte e inoltre che l'Algeria non abbia rispettato le condizioni procedurali per l'adozione di tali misure, quali le consultazioni preliminari tra le parti e, in alcuni casi, l'adozione di una decisione del consiglio di associazione.

(20) Le parti sono favorevoli alla risoluzione della controversia mediante decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1. Le parti condividono l'interpretazione secondo cui il divieto di importare gli autoveicoli e i veicoli privati classificati alle voci tariffarie da 87.01 a 87.05, imposto dall'Algeria, costituisce una nuova restrizione quantitativa all'importazione di merci o una misura di effetto equivalente incompatibile con l'articolo 17 dell'accordo. L'articolo 11 dell'accordo, che consente alle parti di concedere deroghe a favore delle nuove industrie, non si applica agli obblighi previsti dall'articolo 17 dell'accordo.

2. L'Algeria s'impegna ad abolire tale restrizione entro il [...].

Articolo 2

1. Le parti condividono l'interpretazione secondo cui l'istituzione di dazi supplementari provvisori di salvaguardia da parte dell'Algeria è incompatibile con l'obbligo di abolire gradualmente i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria di prodotti industriali originari dell'Unione europea, a norma dell'articolo 9 dell'accordo di associazione, e con i regimi applicabili ai prodotti agricoli, ai prodotti della pesca e ai prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 14 dell'accordo. Inoltre, i dazi supplementari provvisori di salvaguardia costituiscono nuovi dazi doganali all'importazione o tasse di effetto equivalente che rientrano nel divieto di cui all'articolo 17 dell'accordo.

2. Le condizioni fissate per l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24 dell'accordo o di misure necessarie per porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti non sono soddisfatte.

3. L'Algeria si impegna a ridurre l'aliquota applicabile dei dazi supplementari provvisori al 50 % dell'aliquota legale entro il [...] e ad eliminare tali dazi entro il [...] per i prodotti originari dell'Unione europea.

Articolo 3

1. Le parti condividono l'interpretazione secondo cui l'aumento dei dazi doganali applicabili a 129 linee tariffarie che comprendono i componenti per le telecomunicazioni, i modem, i cavi e gli apparecchi elettrici — con un aumento del dazio, per alcuni prodotti, da un'aliquota iniziale applicabile compresa tra lo 0 e il 5 % a un'aliquota del 30 % e, per altri, da un'aliquota iniziale del 30 % a un'aliquota del 60 % — non è compatibile con la riduzione dei dazi doganali prevista dall'articolo 9 dell'accordo e con il divieto di aumentarli di cui all'articolo 17 dell'accordo.

2. Le condizioni per la concessione di una deroga a favore delle nuove industrie a norma dell'articolo 11 dell'accordo, per l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24 dell'accordo o per le misure necessarie per porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti non sono soddisfatte.

3. L'Algeria s'impegna a eliminare l'aumento dei dazi doganali entro il [...] per i prodotti originari dell'Unione europea.

Articolo 4

Le parti s'impegnano, conformemente all'articolo 17 dell'accordo, a non sottoporre l'importazione o l'esportazione di prodotti originari delle parti a un regime di licenze, automatiche o no, salvo sulla base di una deroga prevista dall'accordo di associazione.

Articolo 5

1. Le parti riconoscono che le raccomandazioni non giuridicamente vincolanti possono comunque costituire un ostacolo al commercio incompatibile con gli obblighi stabiliti dall'accordo. Le parti condividono l'interpretazione secondo cui l'istituzione di un periodo di dilazione obbligatorio di nove mesi per il pagamento delle importazioni, l'istruzione per gli operatori economici di utilizzare in via prioritaria le capacità di trasporto marittimo nazionali ogniqualvolta tale scelta sia possibile e l'indicazione che saranno consentite solo le importazioni effettuate nell'ambito di contratti che utilizzano, per quanto possibile, la clausola

Incoterms FOB non sono compatibili con l'articolo 17 dell'accordo o con gli articoli 30, 32 e 34 dello stesso.

2. Le condizioni previste dall'articolo 40 dell'accordo per l'applicazione di misure necessarie per porre rimedio a gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti non sono soddisfatte.

3. L'Algeria s'impegna ad abolire le istruzioni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1 entro il [...].

Articolo 6

1. L'Algeria notifica alla Commissione europea, direzione generale del Commercio, le misure adottate al fine di ottemperare agli obblighi stabiliti dall'accordo di associazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 3. L'Algeria invia una copia della notifica al consiglio di associazione e al sottocomitato per gli investimenti, gli scambi e i servizi.

2. Su richiesta scritta dell'Unione europea, l'Algeria fornisce ulteriori informazioni sulle misure adottate al fine di adempiere agli obblighi previsti dall'accordo.

Articolo 7

Se l'Algeria non notifica una misura volta ad attuare la presente decisione entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato nella disposizione applicabile, o se l'Unione europea ritiene che le misure notificate siano insufficienti, quest'ultima è autorizzata a sospendere le concessioni o qualsiasi altro obbligo stabilito dall'accordo, in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 2, dello stesso, dal momento che il consiglio di associazione ha ricevuto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il consiglio di associazione

Il presidente

.....